



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A.PAGANO "**  
**SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO**  
**89844 NICOTERA (V.V.) Tel.:0963548249**

Codice Fiscale: 96034270791 Codice univoco: UFE693 E.mail: [vvic83000c@istruzione.it](mailto:vvic83000c@istruzione.it) PEC:  
[vvic83000c@pec.istruzione.it](mailto:vvic83000c@pec.istruzione.it) Sito Web: [www.istitutocomprensivonicotera.edu.it](http://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it)

All'Attenzione  
del Personale Docente e ATA di ogni Ordine e Grado

**Oggetto: GREEN PASS E CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE**

Per opportuna conoscenza e a garanzia di un sereno avvio del nuovo anno scolastico si riporta quanto segue:

**GREEN PASS**

Il Decreto-Legge del 06 Agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", ha modificato il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 Giugno 2021, n. 87, integrando dopo l'Art. 9-bis il seguente Art. 9-Ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario):

1. **Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario**, nonché gli studenti universitari, **devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2.

2. **Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1** da parte del personale scolastico e di quello universitario è **considerato assenza ingiustificata** e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. **Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

5. **La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19**, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74."

La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata<sup>1</sup> nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Collegandosi a questo sito <https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html#tramiteAuthcode> è possibile reperire tutte le info utili per ottenere la Certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID Certificate).

### **CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19**

Le disposizioni della presente circolare richiamano la circolare del Ministero della Sanità n. 33459 del 5.08.2021 e si applicano esclusivamente al fine di consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19.

Nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al predetto decreto, le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate **in formato cartaceo e potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.**

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 (di seguito “certificazione”) viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Si allegano circolari del Ministero della Salute prot.n. 35309 e prot. n. 35209 del 04/08/2021.

Certo di una positiva e proficua collaborazione Porgo Distinti Saluti.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giuseppe Sangeniti

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993

---

<sup>1</sup> Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, [Gazzetta Ufficiale](#) definisce le modalità di emissione, acquisizione, utilizzo, validità e verifica delle certificazioni verdi COVID-19 per gli interessati e gli operatori coinvolti.